SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2024, n. 678

Recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge 5 Giugno 2003 n.131, dell'intesa n.26/CSR/2024 concernente procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, al MASAF e all'AGEA e approvazione schema di Convenzione Operativa fra la Regione Puglia e l' Organismo Pagatore.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla EQ Igiene delle produzioni zootecniche, igiene urbana e randagismo, confermata dalla Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.

VISTI

- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- La Decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni.
- Il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 del "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)".
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)".
- Il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Il Regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento Europeo che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.
- Il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Parlamento Europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.

- Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione.
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (UE) 2021/2215, all'articolo 113, e il Regolamento (UE) 2021/2116, al Titolo IV, stabiliscono che è necessario definire i sistemi di controllo e le relative procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità (criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali).
- La "Condizionalità" è l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nel regolamento (UE) n. 1306/2013, abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116, ma ancora in vigore per i percettori di pagamenti a valere sui fondi 2014-2022.
- La "Condizionalità rafforzata" è il nuovo sistema di condizionalità applicabile dal 1° gennaio 2023, anch'esso costituito da un insieme di criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.
- L'AGEA è l'Organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), che al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni anno definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità e, dal 2023, anche quelli della condizionalità rafforzata, che consentono:
 - la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'operatore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (di seguito OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.
- L'Organismo Pagatore è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza.
- La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali e sicurezza alimentare rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dalle Autorità competenti così come designate dall'art. 2 del Dlgs 27/2021 (Ministero della salute, Regioni, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Aziende Sanitarie Locali rappresentate dai Servizi Veterinari delle ASL) che già effettuano controlli presso gli stabilimenti, secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, in accordo col Regolamento (UE) n. 625/2017.
- Al fine di favorire l'applicazione di un sistema di regole comune e omogeneo sul territorio, gli Organismi Pagatori fanno riferimento ad AGEA-OC.
- Il Responsabile regionale della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare o suo delegato è il soggetto interlocutore dell'Organismo Pagatore, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività

delle AASSLL per i controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi.

- In data 22/02/2024 è stata sancita l'Intesa n. 26/CSR/2024, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha approvato un apposito Protocollo d'intesa da sottoscriversi tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF), il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) finalizzato a definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, nonché determinare i flussi di informazione relativi ai controlli effettuati, ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità e condizionalità rafforzata rilevate, o altre tipologie di non conformità che devono essere comunicate agli Organismi Pagatori competenti per consentire loro di curare gli adempimenti istruttori dei procedimenti amministrativi di competenza e assumere i relativi provvedimenti ai sensi del Decreto Legislativo n.27/2021, in attuazione del Regolamento 625/2017 (Intesa allegata al presente provvedimento Allegato A).
- Il Protocollo d'Intesa, di cui al precedente capoverso, formalmente trasmesso da AGEA in data 24/04/2024, è stato regolarmente sottoscritto con firma digitale dalle parti e contiene, in allegato, uno schema di Convenzione Operativa da sottoscriversi tra gli Organismi Pagatori competenti per territorio (OP) e le Regioni o Province Autonome corrispondenti.
- La Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per le parti interessate.

TENUTO CONTO

 degli esiti della seduta del 22 febbraio 2024 della Conferenza Stato - Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del richiamato Protocollo d'intesa.

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE 2017/625, le Autorità competenti delle Aziende Sanitarie Locali operano ed eseguono Controlli Ufficiali secondo procedure specificate all'allegato II - capo II del medesimo regolamento UE.

DATO ATTO CHE

È necessario definire i sistemi di controllo e le relative procedure al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

La Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:

- a) le modalità di verifica e controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) da parte delle ASL della Regione Puglia, quali soggetti specializzati istituzionalmente competenti;
- b) le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e delle ASL della Regione secondo le rispettive competenze.
- c) gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.

L'art. 15 primo comma della legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Alla luce delle risultanze istruttorie, per le motivazioni esplicitate, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- recepire, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, l'atto di Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024 che approva il Protocollo d'Intesa finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MASAF e ad AGEA degli esiti dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali delle regioni al quale è allegato lo schema di Convenzione Operativa tra Organismo Pagatore e Regione (Intesa allegata al presente provvedimento inclusi il Protocollo d'Intesa e lo schema di Convenzione Operativa Allegato A);
- approvare lo Schema di Convenzione Operativa tra Organismo Pagatore (OP) e Regione parte integrante dell'Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024, di cui al precedente capoverso, necessaria per definire i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, nonché quale strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle non conformità dei controlli ufficiali (Convenzione Operativa che non comporta impegni di spesa aggiuntivi per tutte le parti interessate) nonché procedere con la stipula ex art. 15 Legge n. 241/1990;
- dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente, nonché al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- disporre che i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. operino in conformità ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi di cui alla Convenzione allegata, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

Valutazione di impatto di genere Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03.07.2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato è: ☐ diretto ☐ indiretto X neutro ☐ non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- **1. Di prendere atto** di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
- **2. Di recepire**, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'atto di Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024, avente ad oggetto *Approvazione*, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai servizi veterinari regionali, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 3. Di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Organismo Pagatore (OP) e Regione, ex art. 15 della L. n. 241/1990, parte integrante dell'Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024, di cui al punto 2) del presente provvedimento, che disciplina gli aspetti operativi per l'effettuazione dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità (condizionalità 2014/2022 e condizionalità rafforzata 2023/2027) nel campo della salute, sanità e benessere degli animali.
- **4. Di dare atto che** la Convenzione Operativa di cui al punto precedente non comporta impegni di spesa aggiuntivi per le parti interessate.
- 5. Di incaricare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione della Convenzione de quo autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione nonché il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- **6. Di stabilire** che i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. operino in conformità ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi di cui alla Convenzione de quo, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.
- **7. Di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La EQ Igiene delle produzioni zootecniche, igiene urbana e randagismo (Azzurra DI COMITE)

La Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria (Domenica CINQUEPALMI)

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (Onofrio MONGELLI)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale (Vito MONTANARO)

II Presidente

(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA


- 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
- 2. Di recepire, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'atto di Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024, avente ad oggetto Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai servizi veterinari regionali, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3. Di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Organismo Pagatore (OP) e Regione, ex art. 15 della L. n. 241/1990, parte integrante dell'Intesa n. 26/CSR del 22 febbraio 2024, di cui al punto 2) del presente provvedimento, che disciplina gli aspetti operativi per l'effettuazione dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità (condizionalità 2014/2022 e condizionalità rafforzata 2023/2027) nel campo della salute, sanità e benessere degli animali.
- **4. Di dare atto che** la Convenzione Operativa di cui al punto precedente non comporta impegni di spesa aggiuntivi per le parti interessate.
- 5. Di incaricare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione della Convenzione de quo autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione nonché il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- **6. Di stabilire** che i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. operino in conformità ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi di cui alla Convenzione de quo, fatti salvi ulteriori aggiornamenti.
- **7. Di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

II Presidente della Giunta MICHELE EMILIANO



Allegato A



Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai servizi veterinari regionali, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Rep. atti n. 26/CSR del 22 febbraio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 22 febbraio 2024:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che la Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, al comma 2, dispone l'approvazione di protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 633988 del 15 novembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 25724, con la quale è stato trasmesso lo schema di Protocollo d'intesa in oggetto, unitamente alla bozza di convenzione operativa e alla relazione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 26126 del 21 novembre 2023, con la quale il suddetto Protocollo d'intesa, con i relativi allegati, è stato trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 27 novembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 87955 del 24 novembre 2023 dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 26368, con la quale l'Agenzia medesima ha comunicato di aver preso visione dello schema di Protocollo d'intesa e dell'allegata bozza di convenzione operativa, proponendo alcune modifiche ai relativi testi;

VISTA la nota prot. DAR n. 26373 del 24 novembre 2023, con la quale la suddetta nota dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con i relativi allegati, è stata trasmessa al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CF 1



VISTA la comunicazione del 30 novembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 26791, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 30 novembre 2023, nel corso della quale la Commissione politiche agricole della medesima Conferenza ha espresso parere favorevole condizionato agli esiti istruttori del Coordinamento tecnico della Commissione salute che, in sede di gruppo misto, ha chiesto il rinvio dell'esame del citato schema di Protocollo d'intesa;

VISTA la comunicazione del 14 dicembre 2023, acquisita il 15 dicembre 2023 al protocollo DAR n. 27800, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della propria riunione del 27 novembre 2023, nel corso della quale ha espresso il mancato assenso in merito all'approvazione del citato schema di Protocollo d'intesa, confermando la propria disponibilità a valutare un testo aggiornato;

VISTA la nota prot. DAR n. 27801 del 15 dicembre 2023, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 28166, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso lo schema di Protocollo d'intesa in oggetto e la relativa bozza di convenzione operativa, emendati dal proprio Coordinamento interregionale;

VISTA la nota prot. DAR n. 28173 del 20 dicembre 2023, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 50058 del 1° febbraio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 1770, con la quale è stato trasmesso il nuovo testo dello schema di Protocollo d'intesa in oggetto, unitamente alla bozza di convenzione operativa, alla relazione tecnica e alla nota di concerto del Ministero della salute;

VISTA la nota prot. DAR n. 1785 del 1° febbraio 2024, con la quale il nuovo testo dello schema di Protocollo d'intesa, unitamente agli allegati, è stato trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 febbraio 2024;

VISTA la nota prot. n. 67791 del 12 febbraio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita il 13 febbraio 2024 al protocollo DAR n. 2449, con la quale, all'esito della citata riunione tecnica del 6 febbraio 2024, è stato trasmesso un nuovo testo dello schema di Protocollo d'intesa in oggetto, unitamente agli allegati;

VISTA la nota prot. DAR n. 2469 del 13 febbraio 2024, con la quale il nuovo testo dello schema di Protocollo d'intesa, unitamente agli allegati, è stato trasmesso al Ministero della salute, all'Agenzia



per le erogazioni in agricoltura, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 14 febbraio 2024, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 2552, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l'assenso tecnico in merito all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 2553 del 14 febbraio 2024, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione del 19 febbraio 2024, acquisita il 20 febbraio 2020 al protocollo DAR n. 2920, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 19 febbraio 2024, nel corso della quale la Commissione politiche agricole della medesima Conferenza ha espresso parere favorevole all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa in oggetto, nella versione diramata il 13 febbraio 2024;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8503 del 22 febbraio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3137, trasmessa nella medesima data, con nota prot. DAR n. 3140, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato, in particolare, la necessità di integrare con la clausola di invarianza il Protocollo d'intesa e la relazione tecnica;

VISTI gli esiti della seduta del 22 febbraio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del Protocollo d'intesa in oggetto;

ACQUISITO dunque l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai servizi veterinari regionali, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ε

MINISTERO DELLA SALUTE

Ε

LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Ε

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI TRASMISSIONE AL MASAF E AD AGEA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI UFFICIALI VALEVOLI AI FINO DELLA CONDIZIONALITÀ EFFETTUATI DAI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE REGIONI

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,

е

il Ministro della Salute

е

il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

е

il Direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

VISTI

- il Regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale;
- il Regolamento delegato (Ue) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)";

- il Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 134/22 per la gestione del sistema I&R;
- la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al "Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 13, comma 4, stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
- l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità e delle foreste come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e

sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune";

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015,
 n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 giugno 2018, n.
 5465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 94 del 24 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022,
 n. 660087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 47 del
 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, n. 664304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n.
 147385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 17 marzo 2023,
 n. 163282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 72 del

25 marzo 2023, recante "Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - Campagna 2022/2023";

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023,
 n. 180151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 152 del
 1° luglio 2023, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 giugno 2023, n. 300209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 165 del 17 luglio 2023, recante "Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, n. 248477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 167 del 19 luglio 2023, recante "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023".;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 ottobre 2023, n. 580425, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità:
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 580425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 28 settembre 2023 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità".

RITENUTO necessario definire, ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2215 e del Titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116, i sistemi di controllo e le relative procedure;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2024;

PREMESSO CHE

- la "Condizionalità" è l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nel regolamento (UE) n. 1306/2013, abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116, ma ancora in vigore per i percettori di pagamenti a valere sui fondi 2014-2022;
- la "Condizionalità rafforzata" è il nuovo sistema di condizionalità applicabile dal 1° gennaio
 2023, anch'esso costituito da un insieme di criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone

5 di 9

- condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- AGEA Organismo di Coordinamento (nel seguito AGEA OC), al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni anno definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità e, dal 2023, anche quelli della condizionalità rafforzata, che consentono:
 - la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'operatore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (nel seguito OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità e dalla condizionalità rafforzata rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL, che già effettuano controlli presso gli stabilimenti, secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, in accordo col Regolamento (UE) n. 625/2017;
- al fine di favorire l'applicazione di un sistema di regole comune e omogeneo sul territorio, gli OP fanno riferimento ad AGEA-OC;
- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è opportuno individuare negli Assessorati competenti in materia di Sanità e Sicurezza alimentare delle Regioni i soggetti interlocutori di AGEA-OC, cui affidare il coordinamento delle ASL;
- il presente protocollo d'intesa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, nonché determinare i flussi di informazione relativi ai controlli effettuati, ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità e condizionalità rafforzata rilevate, o altre tipologie di non conformità che devono essere comunicate agli Organismi Pagatori competenti per consentire loro di curare gli adempimenti istruttori dei procedimenti amministrativi di competenza e assumere i relativi provvedimenti;
- per l'efficace applicazione dei compiti assegnati al Protocollo, l'intesa sancisce, altresì, la necessità che i soggetti coinvolti nel controllo possano beneficiare di una formazione ad hoc, finanziata anche dai fondi di cui al DM MASAF 580425 del 19 ottobre 2023.

Tutto ciò premesso

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo di Intesa

Articolo 1 (Conferma delle Premesse)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

Articolo 2 (Oggetto)

- 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nel seguito MASAF), ad AGEA OC ed al complesso degli OP competenti per territorio, degli elenchi degli stabilimenti e allevamenti sottoposti a controllo, degli esiti dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità effettuati dai SSVV, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.
- Al fine di garantire l'obiettivo di cui al precedente comma 1, le Parti hanno definito uno schema di Convenzione Operativa, in Allegato al presente Protocollo, da sottoscrivere tra Organismi Pagatori competenti per territorio e Regioni o Province Autonome corrispondenti.

Articolo 3 (Gestione del Protocollo)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile nell'esecuzione del presente Protocollo nelle persone del Capo Dipartimento del Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale (DIPACSR) per il MASAF, del Direttore Generale della Sanità Animale e Farmaci veterinari (DGSAF) e del Direttore Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) per il Ministero della Salute, del Direttore Generale del settore salute della Regione coordinatrice in materia di salute, il Direttore Generale del settore agricoltura della Regione coordinatrice in materia di agricoltura per le Regioni e Province autonome e del Direttore dell'Organismo di Coordinamento dell'AGEA.

Articolo 4 (Durata e applicazione)

- Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31.12.2029, termine entro il quale si possono erogare i pagamenti relativi al periodo di "Programmazione 2023 – 2027" della Politica Agricola Comune.
- 2. Il presente Protocollo e lo schema di Convenzione operativa allegata potranno essere rivisti, con il consenso delle Parti, in base alle possibili modifiche della normativa

7 di 9 10

comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche necessità organizzative ed istituzionali.

- 3. Fermo restando il rispetto di quanto sancito nel Protocollo, in sede di stipula della Convenzione operativa le relative Parti possono apportare, di comune accordo, adattamenti tecnici in base a specifiche esigenze territoriali.
- 4. Considerato che, alla data di sottoscrizione del presente protocollo, i controlli dei Servizi veterinari relativi all'anno 2023 sono stati già completati in autonomia, tali controlli, in quanto eseguiti ai sensi del Regolamento 625/2017, sono resi disponibili ai fini della condizionalità attraverso procedimenti amministrativi e di raccordo tra gli organismi pagatori ed i servizi veterinari che possono essere conclusi, laddove necessario, entro il 28 febbraio 2024.

Articolo 5 (Sicurezza e riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali al fine di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), nonché del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa e dei conseguenti e correlati atti esecutivi, Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Il Ministero della Salute, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), gli Organismi Pagatori e le Regioni assumono la funzione di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e per le finalità istituzionali di cui alle normative riportate nelle premesse.

Articolo 6 (Controversie)

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, è demandata al Foro di Roma.

Articolo 7 (Clausola di invarianza)

Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori neri per la finanza pubblica.

8 di 9

Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste	Ministro della Salute
Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome	Direttore AGEA

Allegato – Schema di Convenzione Operativa

Allegato – Schema di Convenzione Operativa

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

<ORGANISMO PAGATORE>

Ε

REGIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI VALEVOLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ (CONDIZIONALITÀ - PAC 2014-2022 E CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - PAC 2023-2027) NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI PER I BENEFICIARI (PROPRIETARI/DETENTORI/OPERATORI) DI ALLEVAMENTI CHE RICHIEDONO CONTRIBUTI COMUNITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021, DEI PAGAMENTI ANNUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70, 71 E 72 DELLO STESSO REGOLAMENTO E CHE DEVONO RISPETTARE I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA PREVISTI DALLA NORMATIVA UNIONALE.

Il giorno _ del mese di _	dell'anno 20, in negli uffici dell'OP. in, TRA
L' organismo pagatore pe	er le erogazioni in agricoltura (OP) con sede in nella persona del
Direttore dr	
	Е
La Regione Veterinaria, con sede	rappresentata dal Direttore dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica

PREMESSA

Considerato che:

- la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ________ 2024 ha approvato il protocollo di intesa sottoscritto tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- tale protocollo di intesa ha l'obiettivo di favorire e definire le modalità di trasmissione dei dati inerenti i controlli ufficiali, i cui risultati sono utilizzati ai fini dei controlli Ufficiali valevoli ai fini della condizionalità, effettuati dalle Autorità competenti locali, che sono i Servizi Veterinari delle ASL (Aziende Sanitarie Locali), di seguito indicati come ASL, ai sensi del Decreto Legislativo n.27/2021, in attuazione del Regolamento 625/2017;
- in allegato al predetto Protocollo di intesa le Parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 del "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)";
- il Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 134/22 per la gestione del sistema I&R;
- la Legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al "Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
- l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità e delle foreste come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune";
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015,
 n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 giugno 2018, n. 5465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 94 del 24 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, n. 664304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n.
 147385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso

di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 17 marzo 2023,
 n. 163282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 72 del
 25 marzo 2023, recante "Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde Campagna 2022/2023";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023,
 n. 180151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 152 del
 luglio 2023, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 giugno 2023, n. 300209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 165 del 17 luglio 2023, recante "Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023,
 n. 248477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 167 del
 19 luglio 2023, recante "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n.
 410739, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 28 settembre 2023 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità".

RITENUTO necessario definire, ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2215 e del Titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116, i sistemi di controllo e le relative procedure;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2024.
Considerato che:
 al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono: l'accertamento, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a valutare eventuali non conformità e calcolare l'esito di condizionalità a valere sui pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (cosiddetti trascinamenti) è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure esistenti a tutto il 2025;
- per le misure della PAC 2023-2027, in vigore dal 01 gennaio 2023, è necessario procedere ai controlli secondo le direttive impartite dai regolamenti della nuova politica agricole comune;
- l'Organismo Pagatore è l'autorità di controllo competente per la gestione del sistema dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1172 e dal PSP approvato il 02 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla PAC 2023-2027;
 la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali e sicurezza alimentare rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato dalle Autorità competenti così come designate dall'art. 2 del Dlgs 27/2021 (Ministero della salute, Regioni, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Aziende Sanitarie Locali rappresentate dai Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle ASL; I Responsabili regionali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare
delegato è il soggetto interlocutore dell'Organismo Pagatore, in quanto organo di
coordinamento e di supervisione dell'attività delle ASL per i controlli ufficiali valevoli ai fini della

Tutto ciò premesso e considerato

- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per tutte le parti

condizionalità, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle non conformità dei controlli ufficiali che devono essere comunicate all'Organismo Pagatore ______ per consentirgli di assumere

i provvedimenti di propria competenza;

interessate.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

(Conferma delle Premesse)

1. La premessa e gli allegati dal n. 1 al 6 ("Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022", "Elenco requisiti della Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027", "Percentuale minima di controllo negli allevamenti" "Interscambio dati", "Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte ASL" e "Documentazione Tecnica dei Controlli") costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Finalità)

- 1. La Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
 - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
 elencati nel comma successivo da parte delle ASL della Regione ______, quali soggetti
 specializzati istituzionalmente competenti;
 - le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) elencati nel comma successivo, da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e delle ASL della Regione secondo le rispettive competenze, secondo quanto previsto all'art.6;
 - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
- 2. In ambito di "Condizionalità", gli allevamenti, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 134/22, beneficiari degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatori (denominati CGO) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:

Per la Pac 2014-2022

- CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20 (solo per parte di sicurezza animale);
- CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lettere a), b), d) e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 Regolamento UE 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- CGO 7 Regolamento UE 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

- CGO 8 Regolamento UE 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Per la Pac 2023-2027

- CGO 5 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 6 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lettere a), b), d) e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 9 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.
- 3. I criteri di "Condizionalità" e di "Condizionalità rafforzata" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Definizione della popolazione di riferimento e analisi del rischio)

- 1. La definizione della popolazione di riferimento degli allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione, avviene secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi.
- 2. La popolazione di riferimento, per la programmazione delle ASL, è rappresentata dalla popolazione individuata dal Ministero della Salute, dalla Regione e dalle Aziende Usl, nell'ambito dei piani di controllo annuali, in ottemperanza alla normativa vigente per i diversi settori.
- 3. L'OP ______, tramite AGEA Coordinamento (AGEA OC), con modalità descritte nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 4, mette a disposizione della BDN del Ministero della Salute la propria popolazione

di riferimento, rappresentata dall'insieme degli allevamenti soggetti al rispetto della condizionalità. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse direttamente anche alle ASL della Regione. 4. La definizione dei criteri per la valutazione del rischio per la successiva programmazione sanitaria verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute e dalla Regione competente, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo sulla base della valutazione del rischio, prevedendo tuttavia che una quota degli allevamenti inseriti nella programmazione annuale, sia estratta con criteri casuali. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio. Tra gli elementi che possono essere utilizzati per il calcolo del rischio, gli OP, per il tramite di AGEA OC, metteranno a disposizione gli importi erogati nella campagna precedente per gli aiuti accoppiati zootecnici. Tuttavia, AGEA Coordinamento può chiedere direttamente al sistema Classyfarm, per il tramite della DGSAF, i dati relativi ai controlli effettuati sulla base del rischio. 5. Le DG della Sanità Animale e Farmaci veterinari (DGSAF) e dell'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della Salute, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 4, paragrafo 3, per l'individuazione degli allevamenti da sottoporre a controllo e li trasmettono all'OP _ 6. L'Organismo Pagatore fa propria la definizione dei criteri per la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3, dell'Allegato 4, utilizzati dalle ASL della Regione _____ per la selezione del campione di allevamenti da controllare.

Articolo 4

(Selezione del campione degli allevamenti da sottoporre a controllo)

- 1. Il Ministero della salute, le Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità previste dalle disposizioni sanitarie di riferimento, utilizzando i criteri di cui all'art. 3. L'organismo pagatore utilizza gli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria come campione di condizionalità, verificando che all'interno della popolazione selezionata sia compresa anche la popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme degli allevamenti soggetti al rispetto della condizionalità e che nella selezione del campione, sia assicurato che una percentuale degli allevamenti inseriti nella programmazione annuale, sia estratta con criteri casuali o sulla base della valutazione del rischio. L'organismo pagatore verificherà inoltre che il campione ottenuto dalla programmazione sanitaria soddisfi anche le dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO nel rispetto di quanto indicato all'Allegato 3. In esito a tale verifica, l'organismo pagatore chiederà, se del caso, entro il 30 giugno dell'anno corrente alle ASL di effettuare un'integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione del campione di condizionalità necessaria.
- 2. L'OP ______, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome e le ASL della Regione concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in

relazione agli allevamenti selezionati nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di allevamenti in comune tra i campioni estratti. Tra dette modalità, sulla base di criteri adeguatamente stabiliti, sarà concordata anche la tempistica di trasmissione da parte delle ASL all'OP degli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria. Gli elementi minimi che il sistema di comunicazione e interscambio deve avere sono descritti nell'Allegato 4 (Interscambio dei dati) alla presente Convenzione.

Articolo 5

(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

- 1. Le ASL della Regione _____ e l'OP competente per territorio assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
- 2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra l'OP e SSVV della Regione, sono resi disponibili, anche con la collaborazione delle banche dati nazionali gestite dal Ministero della Salute:

dalle ASL

- a. check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
- b. prescrizioni/sanzioni, cui associare azioni correttive;

dagli OP

- c. modalità di ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
- d. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, ripetizione, intenzionalità).
- 3. L'OP ______, definisce annualmente le proprie procedure di controllo per quanto di competenza le mette a disposizione delle ASL.
- 4. La documentazione descritta ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per quanto di competenza delle ASL, è integrata nell'Allegato 5 (Documentazione Tecnica dei Controlli) alla presente Convenzione.
- 5. Le ASL delle Aziende Sanitarie Locali, in base alle proprie competenze, realizzano i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

Articolo 6

(Modalità e soluzioni operative per l'invio dei risultati dei controlli dalle ASL della Regione all'OP ______)

- 1. Nell'Allegato 4 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili da parte delle ASL, in funzione della tipologia dell'esito dei controlli, e le modalità di trasmissione degli stessi. I dati sono messi a disposizione delle ASL attraverso la registrazione dei controlli ufficiali nel sistema informativo Vetinfo e vengono acquisiti dall'O.P. attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN del Ministero della Salute al portale Vetinfo dei sistemi informativi veterinari nazionali; i dati non presenti in tale sistema sono trasmessi delle ASL all'O.P. attraverso modalità concordate tra gli stessi;
- 2. La documentazione prodotta durante il controllo (check list, verbali), denominata "relazione di controllo", sarà archiviata presso le sedi delle ASL, secondo le procedure in atto a livello locale e, in caso di controlli con esito non favorevole, resa disponibile dalle ASL attraverso le funzionalità disponibili nella BDN;
- 3. La medesima documentazione sarà a disposizione dell'OP ______ per la realizzazione di un monitoraggio condotto da parte dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome sull'attività svolta dalle ASL, così come stabilito dal regolamento (UE) 2022/127.
- 4. I dati raccolti nel corso dei controlli svolti dalle ASL e la documentazione prodotta potranno essere messi a disposizione dei servizi della Commissione o altre istituzioni nel corso delle missioni di Audit, ovvero dell'organo di certificazione dell'OP ai fini dello svolgimento delle attività previste dal reg (UE) 2021/2116.

Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)

- 1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dalle ASL, l'OP valuta gli esiti, assegna i parametri di condizionalità, definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.
- 2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza dell'OP.
- 3. Il calcolo dell'esito viene svolto dall'OP ai sensi di quanto previsto dai decreti ministeriali, dalle circolari di condizionalità pubblicate da AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP.

Articolo 8

(Attività collaterali)

- 1. AGEA, al termine delle attività in corso di sviluppo dell'interscambio dati, comunicherà a BDN, per il tramite dei servizi del CSN, i dati inerenti i poligoni a pascolo georeferenziati.
- 2. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere organizzati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità. Tali attività potranno essere finanziate anche dai fondi residuati dalle sanzioni di condizionalità, i sensi dell'art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116.

- 3. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso un migliore rispetto dei requisiti.
- 4. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tale verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra DGSAF, DGISAN e DG degli organi collegiali del Ministero della salute, AGEA O.C. e rappresentanti delle Autorità competenti regionali.

Articolo 9

(Gestione della Convenzione)

Le Parti hanno provvedute	o a nominare u	n proprio	responsabile	sull'esecuzione	della present	:e
Convenzione, nelle persone	e del dr	per l'OP	, e del dr	per la	Regione	

Articolo 10 (Durata)

- 1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2029 e comunque fino all'approvazione dell'eventuale successivo protocollo d'intesa.
- 2. Considerato che, alla data di sottoscrizione del presente protocollo, i controlli dei Servizi veterinari relativi all'anno 2023 sono stati già completati in autonomia, tali controlli, in quanto eseguiti ai sensi del Regolamento 625/ 2017, sono resi disponibili ai fini della condizionalità attraverso procedimenti amministrativi e di raccordo tra gli organismi pagatori ed i servizi veterinari che possono essere conclusi, laddove necessario, entro il 28 febbraio 2024. 3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.

Articolo 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella normativa medesima.

Articolo 12 (Informativa sui dati personali)

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate in qualità di Responsabili del trattamento. Gli stessi non sono oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso altri Stati, ad eccezione dell'Unione Europea, e sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle disposizioni sulla privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati, acconsentendo, in questa sede, al trattamento dei dati personali come sopra definito.

lì, data

Organismo Pagatore

Regione

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022

Allegato 2 – Elenco requisiti della Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027

Allegato 3 – Percentuali minime di controllo degli allevamenti

Allegato 4 - Interscambio dati

Allegato 5 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte delle ASL

Allegato 6 - Documentazione Tecnica Controlli

Organismo Pagatore Regione

Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d), e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte dell'OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

La realizzazione dei controlli per il CGO 5 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 Regolamento UE 2016/429;
- CGO 7 Regolamento UE 2016/429;
- CGO 8 Regolamento UE 2016/429;

Per i CGO 6, 7, e 8 la normativa UE di riferimento è il Regolamento UE 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione, tra cui il regolamento delegato UE 2019/2035 e il regolamento di esecuzione UE 2021/520. La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 134/22 e dal DM del Ministero della Salute del 07.03.2023.

Per questi CGO si potrà attivare una collaborazione tra OP e SSVV sulla parte operativa, in quanto anche gli OP svolgono controlli diversi da quelli di cui all'art. 14 del d.lgs. 134/22 e inerenti esclusivamente ai propri compiti istituzionali (controlli ammissibilità, del tutto identici a quelli di condizionalità).

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Malattie degli animali

 CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Settore: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli per i CGO 11, 12 e 13 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Allegato 2 – Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027

Zona di Condizionalità "Salute pubblica e salute delle piante"

Sicurezza alimentare

CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e20

CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29aprile1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte dell'OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

La realizzazione dei controlli per il CGO 6 di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Zona di Condizionalità "Benessere degli Animali"

Benessere animale

- CGO 9 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli per i CGO 9, 10 e 11 è di competenza esclusiva dei Servizi Veterinari (SS.VV.) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Allegato 3 - Percentuali minime di controllo degli allevamenti

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per la definizione della percentuale minima di controllo, ai fini della corretta selezione del campione.

Zona di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare

CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20.

Nella condizionalità, applicabile agli allevamenti che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2022, lo stesso requisito è denominato CGO 4.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell'1%.

- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Nella condizionalità, applicabile agli allevamenti che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2022, lo stesso requisito è denominato CGO 5.

Per questo requisito, il livello di campionamento specifico del Piano Nazionale Residui (PNR) realizzato dalle autorità preposte è sufficiente a garantire il rispetto della percentuale minima di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83(6e) del regolamento (UE) 2021/2116.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

I seguenti tre requisiti sono applicabili ai soli allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC, finanziati con fondi della PAC 2014-2022.

- CGO 6 - Regolamento UE 2016/429;

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell' 1%.

- CGO 7 - Regolamento UE 2016/429.

Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per il sistema I&R stabilito nel 3%.

- CGO 8 - Regolamento UE 2016/429.

Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per il sistema I&R è stabilito nel 3%.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Malattie degli animali

Il seguente requisito è applicabile ai soli allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC finanziati con fondi della PAC 2014-2022

 CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qualvolta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per il presente requisito è stabilito nell' 1%.

Zona: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali

 CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;

Nella condizionalità, applicabile agli allevamenti che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2022, lo stesso requisito è denominato CGO 11.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell' 1%.

 CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;

Nella condizionalità, applicabile agli allevamenti che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2022, lo stesso requisito è denominato CGO 12.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell' 1%.

 CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Nella condizionalità, applicabile agli allevamenti che presentino domande su misure finanziate dai fondi della PAC 2014-2022, lo stesso requisito è denominato CGO 13.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell' 1%.

Allegato 4 - Interscambio dati

Modalità di messa a disposizione da parte dell'OP della popolazione di condizionalità e dei dati relativi ai pagamenti effettuati per premi legati all'allevamento degli animali e, da parte delle sl, dei piani di controllo applicati.

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dagli:

- "Allevamenti Condizionalità rafforzata", cioè l'insieme degli operatori degli allevamenti su cui è applicabile la condizionalità rafforzata per la PAC 2023-2027, vale a dire dai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del DM MASAF n.0147385 del 09/03/2023:
 - i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti
 a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo
 degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
- "Allevamenti Condizionalità 2014-2022", cioè l'insieme degli operatori degli allevamenti su cui è applicabile la condizionalità PAC 2014-2022.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte dell'OP alle ASL

Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute, l'OP mette a disposizione della Regione ______ due popolazioni di riferimento, rappresentanti l'insieme degli allevamenti che costituiscono: una la popolazione di condizionalità per la PAC 2014-2022 su cui effettuare i pertinenti controlli per tale PAC e l'altra la popolazione di condizionalità per la PAC 2023-2027 su cui effettuare i controlli previsti per la nuova condizionalità rafforzata, come definita all'art. 3 della presente Convenzione operativa e al precedente paragrafo 1.

I dati relativi alle popolazioni degli Allevamenti Condizionalità e Condizionalità rafforzata con i relativi pagamenti effettuati per premi legati alla detenzione degli animali saranno messi a disposizione dei SSVV in due momenti successivi:

• Fase preliminare: entro il *31 gennaio* sono trasmesse le popolazioni di condizionalità relativi all'anno precedente con i relativi pagamenti diretti effettuati nella campagna precedente (es. a febbraio anno x: la popolazione dell'anno x-1 con il pagato x-2) sia per la Condizionalità che per la Condizionalità rafforzata;

• Fase definitiva: entro il 30 settembre sono trasmesse le popolazioni di condizionalità relativi all'anno in essere con i relativi pagamenti diretti effettuati nella campagna precedente (es. a settembre anno x: la popolazione dell'anno x con il pagato x-1) sia per la Condizionalità che per la Condizionalità rafforzata.

3. Selezione del campione

All'interno della popolazione individuata, come indicato nel paragrafo precedente, il Ministero della Salute e i SS.VV della Regione/P.A. effettuano la valutazione del rischio basata sulle normative e sulle procedure di riferimento, che porta alla selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo nell'anno di riferimento. Successivamente questi sono trasmessi, per opportuna conoscenza, all'OP. Tale selezione e la successiva verifica da parte dell'O.P. avverranno in conformità a quanto prescritto nell'art. 4, comma 1, della presente Convenzione operativa.

4. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

Una volta completate le operazioni di controllo, dalle ASL della Regione ______ mettono a disposizione degli OP i dati relativi ai controlli effettuati, registrandoli in Vetinfo, secondo le modalità stabilite dai piani ministeriali o regionali, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi ai controlli effettuati sono consultabili in BDN, mentre i dati relativi alla selezione effettuata dalle ASL delle Aziende Usl saranno comunicati all'O.P., una volta completata la programmazione annuale e comunque non oltre il 31 maggio dell'anno corrente.

Il set di informazioni minimo relativo agli allevamenti selezionati e da controllare, da trasmettere all'OP, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:

- 1. Codice fiscale dell'operatore
- 2. Codice aziendale, che costituisce le prime otto cifre del numero di registrazione unico
- 3. Specie animale da controllare
- 4. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale).

Nel caso in cui sia possibile, l'OP e i SS.VV della Regione _____ si scambiano le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.

Allegato 5 Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli <u>esiti dei</u> <u>controlli</u> da parte delle ASL

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli da parte dei SSVV, l'esito, a livello di allevamento, può essere catalogato in:

- a. Favorevole assenza di non conformità;
- b. Non Favorevole presenza di una o più non conformità.

I Controlli con esito non favorevole possono essere associati a prescrizioni, con necessità di un secondo controllo volto ad accertare l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta dall'operatore della ASL e possono essere oggetto di diretta applicazione di sanzione amministrativa o penale. Nel caso dell'applicazione della sanzione amministrativa, qualora le non conformità siano sanabili e la violazione sia stata accertata per la prima volta nei confronti dell'operatore, è possibile applicare l'istituto della diffida, mediante la quale l'interessato è invitato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In ultimo, l'ispettore dei SSVV incaricato del controllo può attribuire un carattere di **intenzionalità**, come definita dalla normativa sulla condizionalità, alla non conformità riscontrata.

2. Dati da rendere disponibili in BDN

In funzione dell'esito dei controlli svolti, le AASSLL della Regione ______, mettono a disposizione in BDN i seguenti dati sugli allevamenti controllati:

- 1) Controllo con esito non favorevole
 - a) Codice fiscale dell'operatore;
 - b) Codice aziendale, che costituisce le prime otto cifre del numero di registrazione unico;
 - c) Data esecuzione controllo;
 - d) Tipo di controllo effettuato: Sicurezza Alimentare SA, Sostanze Vietate SV, Identificazione e registrazione IR, Benessere Animale BA.
 - e) Specie controllata;
 - f) Elementi di infrazione riscontrati (vedi tabelle di codifica allegate);
 - g) Caratteristiche dell'infrazione (intenzionale se del caso);
 - h) Numero dei capi controllati, ove previsto dalla check list di controllo;
 - Numero dei capi in infrazione, ove previsto dalla check list di controllo; Presenza della prescrizione;
 - j) Data controllo della realizzazione dell'intervento prescritto (2° controllo);
 - k) Esito del 2° controllo (impegno eseguito/impegno non eseguito);
 - I) Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO).
 - m) Applicazione della diffida (SI/NO)
- 2) Controllo con esito favorevole
 - 2.a. Codice fiscale dell'operatore;
 - 2.b. Codice aziendale, che costituisce le prime otto cifre del numero di registrazione unico;
 - 2.c. Data esecuzione controllo;
 - 2.d. Tipo di controllo effettuato: Sicurezza Alimentare SA, Sostanze Vietate SV, Identificazione e registrazione RR, Benessere Animale BA).

3. Modalità e tempi di messa a disposizione dei dati e della documentazione dei controlli

I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN del Ministero della Salute, che consentono anche l'upload della documentazione allegata al controllo (verbali, check list, ecc.).

I dati e la documentazione di controllo saranno registrati e caricati in maniera scalare e progressiva, in modo da consentire l'acquisizione e la gestione delle informazioni da parte dell'OP, con le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni sanitarie di riferimento, in particolare dall'articolo 14 del d.lgs. 134/22 e dal DM del Ministero della Salute del 07.03.2023.

Per i controlli con esito favorevole la documentazione e i dati dei controlli saranno resi disponibili in BDN anche in caso di richiesta specifica dell'OP.

In ogni caso la registrazione in BDN delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati ed il caricamento della documentazione di controllo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli, fatta salva la chiusura di prescrizioni, i cui tempi di adeguamento scadano oltre tale termine.

Le non conformità relative a sostanze vietate ad azione ormonica, tireostatica e beta agonista, qualora siano rilevate come esiti di campioni PNR ed extra PNR, verranno rendicontate agli organismi pagatori direttamente dagli Uffici Competenti del Ministero della Salute, mediante flussi informativi centrali, mentre quelle rilevate presso l'operatore e notificate allo stesso mediante compilazione della check list specifica, dovranno essere registrate in BDN, secondo le modalità sopra specificate.

I controlli non appartenenti al campione di condizionalità rafforzata e di Condizionalità nelle aree di indagine farmacosorveglianza, (comprese le verifiche in allevamento a seguito di esito di campioni PNR ed extra PNR), igiene zootecnica, alimentazione animale, in allevamenti non selezionati per il tema "sicurezza alimentare" dovranno essere registrati nel portale VETINFO solo in caso di esito non favorevole. In questi casi dovrà essere compilata la maschera presente nel sistema, limitatamente alle voci non conformi e inserita la relativa documentazione. Per i restanti settori, non sottoposti ad indagine, dovrà essere indicata la voce "Non Applicabile NA".

Nei casi di gravi irregolarità quali gli esiti positivi per trattamenti evidenziati, in sede di ispezione o di campionamento, la mancata notifica di casi TSE e il mancato rispetto delle relative misure di controllo ed eradicazione adottate dall'Autorità competente a seguito di focolai di tali malattie, i SSVV inviano specifica segnalazione all'organismo pagatore, mediante trasmissione della copia della documentazione del controllo ufficiale, in cui sono riportate le irregolarità riscontrate e le relative prescrizioni, segnalando se la non conformità ha dato luogo a provvedimenti penali a carico del trasgressore.

Allegato 6

Documentazione Tecnica Controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento dei controlli su tutto il territorio nazionale col risultato che ad ogni produttore sottoposto a controllo viene assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il veterinario ispettore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali per l'esecuzione dei controlli relativi ad alcuni CGO per:

- sicurezza alimentare: CGO 5, CGO 6 nuova programmazione;

CGO 4 e CGO 5 vecchia programmazione;

- Sistema I&R identificazione e registrazione): CGO 6, CGO 7, CGO 8 vecchia programmazione;
- malattie degli animali: CGO 9 vecchia programmazione;
- benessere animale: CGO 9, CGO 10, CGO 11 nuova programmazione;

Qualora il Ministero della Salute per specifiche esigenze, ovvero per modifiche alla normativa di riferimento ritenesse opportuno modificare le check list, ovvero di diramare check list nazionali relative ad ambiti di controllo per i quali attualmente non sono ancora disponibili check list nazionali, gli organi di controllo dovranno necessariamente tener conto di dette modifiche ovvero delle nuove emanazioni.

Di seguito l'elenco delle check list disponibili per il SSVV sul Portale internet dei sistemi informativi veterinari nazionali accessibile all'indirizzo www.vetinfo.it.

- check list Sistema I&R dei bovini e dei bufalini;
- check list Sistema I&R degli ovini e dei caprini;
- check list Sistema I&R dei suini
- check list per la verifica delle disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- check list per la verifica concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali- check list per la verifica della sicurezza alimentare;
- check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei vitelli;
- check list per la verifica delle norme minime per la protezione dei suini;
- check list per la verifica delle norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

- ELEMENTI DI INFRAZIONI RISCONTRATE

	Sicurezza Alimentare	
Codice SA	Descrizione SA	
01		
01	ASSENZA DEL MANUALE TRACCIABILITA LATTE	
01	ASSENZA REGISTRAZIONE PROVENIENZA, NATURA ALIMENTI	
01	ASSENZA REGISTRAZIONE TRATTAMENTI VETERINARI	
01	ASSENZA REGISTRAZIONEPROVENIENZA MANGIMI	
01	ASSENZA REGISTRAZIONI RISULTATI ANALISI SUGLI ANIM	
01	ASSENZA REGISTRO TRATTAMENTI CON ORMONI	
01	AZIENDA IMPIEGA MANGIMI MEDICATI NON STOCCATI SEP.	
01	LATTE NON PROTETTO DA CONTAMINAZIONI	
01	LE SOSTANZE PERICOLOSE NON SONO TRATTATE CON CURA	
01	LOCALI NON IDONEI A PREVENIRE CONTAMINAZIONE LATTE	
01	STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE	
	Sostanze vietate	
Codice SV	Descrizione SV	
V12	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI IRREGOLARITÀ A CARIC	
V07	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI LA SOMMINISTRAZIONE	
V14	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI IL MANCATO RISPETTO	
	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI L'IMMISSIONE SUL	
V09	MERCATO	
V02	CAPO CON PRESENZA RESIDUI SOSTANZE AUTORIZZATE, MA	
V11	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI LA DETENZIONE NELLE	
V01	CAPO CON PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE	
V08	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI LA DETENZIONE DI ANIMALI	
V13	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI IRREGOLARITÀ A CARIC	
	NON VI SONO EVIDENZE INERENTI L'IMMISSIONE SUL	
V10	MERCATO	

Identificazione e Registrazione	
Codice IR	Descrizione IR
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI ATTIVITA'
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO DI ATTIVITA'
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, D
	ANOMALIE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE
	DEI BOVINI, NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA
006	VIGENTE
	RITARDATA REGISTRAZIONE IN BDN DELLE MOVIMENTAZIONI /
007	NASCITE,
012	ANIMALI/ATTIVITA' PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA

	Benessere Animale
Codice	
BA	Descrizione BA
101	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE
102	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA
102	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE
103	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE
104	ISPEZIONE (Controllo degli animali)
105	LIBERTA' DI MOVIMENTO
106	MATERIALE MANIPOLABILE
107	MUTILAZIONI
108	PAVIMENTAZIONI
109	PERSONALE
110	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO
111	SPAZIO DISPONIBILE
112	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)
113	ILLUMINAZIONE MINIMA
114	TASSO DI EMOGLOBINA (VITELLI)
115	MANGIMI CONTENENTI FIBRE
	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE
	SOSTANZE
	ALIMENTI CONTENENTI FIBRE
	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA
	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE
	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE
	ILLUMINAZIONE MINIMA
	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI
	MANGIMI CONTENENTI FIBRE
	MUTA NON FORZATA
	PAVIMENTAZIONI
	PROCEDURE D'ALLEVAMENTO